



TRIBUNALE DI PADOVA
SEZIONE DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

14/4592 R.G. - N.R.
14/5853 R.G. - G.I.P.

ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE
A SEGUITO DI CAMERA DI CONSIGLIO

Il Giudice per le indagini preliminari,

- esaminata la richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero;
 - viste le opposizioni all'archiviazione depositate dalle Difese delle persone offese TOSI e GIORLO;
 - all'esito della camera di consiglio tenutasi il 23.9.2014;
 - sentite le parti compare;
 - esaminati gli atti e i documenti;
- osserva quanto segue.

In rito, va richiamato l'orientamento prevalente in sede di legittimità, secondo cui *"in tema di opposizione alla richiesta di archiviazione, alla parte offesa deve essere riconosciuta la facoltà di contrastare la richiesta di archiviazione non solo per il profilo della completezza delle indagini, ma anche per quello della fondatezza della notizia di reato; ciò comporta che, laddove non vi sia luogo ad ulteriori accertamenti, le censure dell'opponente possono essere comunque rivolte al contenuto della richiesta in ordine a quest'ultimo aspetto. Ne consegue che l'indicazione delle investigazioni suppletive non è condizione necessaria di ammissibilità dell'opposizione e la mancanza di detto elemento non esaurisce, pertanto, l'onere motivazionale sull'adozione "de plano" del provvedimento di archiviazione"* (Cass. 5.4.2011 n. 13676, oltre alle pronunce citate nella memoria del Difensore di TOSI FLAVIO).

Nel merito, il tema dell'asserita possibile istigazione perpetrata nei confronti dell'indagato RANUCCI SIGFRIDO, cui ha fatto cenno il PM in udienza camerale, è irrilevante ai fini della decisione.

Un fatto non è di per sé scriminato perché frutto di istigazione di terzi.

La tesi della pubblica accusa e dell'indagato è invece accoglibile nella parte in cui valorizza la condotta tenuta in concreto dall'indagato e il rispetto degli standard di diligenza esigibili nel caso specifico (considerato che si trattava di giornalismo d'inchiesta in trasmissione televisiva a cadenza settimanale e quindi con possibilità di

approfondimento e di verifica delle fonti più prolungata nel tempo e più pregnante, ad esempio, rispetto a quella attuabile dal cronista politico di un quotidiano o di un telegiornale a edizione giornaliera).

La persona offesa TOSI afferma nella memoria depositata in udienza che nel caso in esame non può essere fatto valere il diritto di cronaca perché l'oggetto della querela non riguarda il contenuto del servizio televisivo trasmesso il 7.4.2014 nell'ambito della trasmissione Report (oggetto di un procedimento penale pendente presso la Procura della Repubblica di Verona, per diffamazione aggravata dall'utilizzo del mezzo televisivo) ma la condotta – non aggravata dall'uso di strumento di telecomunicazione di massa – integrata in occasione di alcuni incontri, in particolare quelli avvenuti il 13.2.14 e il 18.2.2014, il primo in presenza di Sergio Borsato e Mauro Sicchiero e il secondo in presenza di Borsato e di Massimo Giacobbo.

L'argomentazione non è condivisibile perché nella fattispecie concreta e stando alla plausibile ricostruzione allo stato degli atti tutti gli incontri e le conversazioni documentate sono avvenuti proprio nell'ambito dell'attività di individuazione delle fonti del pezzo giornalistico, di ricerca delle stesse, di verifica e di approfondimento.

Nella parte in cui la Difesa della p.o. TOSI afferma che non riveste alcun interesse generale la conoscenza di eventuali abitudini sessuali di un esponente politico, la prospettazione appare incompleta perché omette di considerare che RANUCCI stava approfondendo un aspetto diverso ed in particolare quello dell'esistenza o meno di immagini (scatti fotografici o video) con un contenuto tale da consentire a chi ne fosse in possesso di poter esercitare un qualche potere ricattatorio (costrizione o induzione) nei confronti del sindaco di una importante città.

Questo secondo aspetto, correlato all'esistenza di eventuali possibili condizionamenti all'agire politico di una determinata persona (con incarichi pubblici di rilievo) è certamente tema di interesse generale perché incidente sulle scelte concrete dell'amministrazione della *res publica*.

Nella sua ricerca dunque di possibili fonti e di conferme il giornalista si è addentrato in un tema sicuramente "pertinente", con riferimento ai limiti giurisprudenziali al diritto di cronaca.

Se il contatto verbale con possibili fonti è avvenuto con "soggetti facenti parte di un ambiente vicino a quello del Sindaco di Verona" ciò è successo perché tali soggetti apparivano come quelli che potevano avere a disposizione informazioni utili in relazione alla vicenda da ricostruire.

L'aver dunque chiesto a voce ai vari Borsato, Sicchiero o Giacobbo se era vero (o meno) un determinato fatto di interesse generale non può integrare diffamazione perché tale conclusione porterebbe a dover escludere la possibilità di individuare, attingere, verificare le fonti (alle quali debbono poter essere rivolte domande specifiche, concrete), e quindi a dover negare la facoltà di porre in essere proprio quell'attività che la Suprema

Corte individua quale dovere fondamentale del cronista (per rispettare il primo limite del diritto di cui agli art. 51 cp e 21 Cost ossia quello della veridicità del fatto, della verità quanto meno putativa in soggetto che abbia rispettato gli standard di diligenza del giornalista-modello).

Il fatto che RANUCCI abbia pronunciato la frase "*l'obiettivo è Flavio*" va letto nel senso che il cronista ha chiarito subito ai suoi interlocutori che non era in corso una conversazione generica, ma che il contatto era evidentemente finalizzato a costruire un pezzo sul Sindaco Tosi, rispetto al quale erano pervenute informazioni con un contenuto preciso (che il giornalista ha riportato proprio per cercare conferme o smentite). Infatti nella trascrizione si legge che Ranucci precisa che l'obiettivo ossia l'argomento della trasmissione che vuole mandare in onda "*è il sistema che ha messo in piedi lui*" (non tanto quello che avveniva in ambito privato o domestico).

In ogni caso, la frase "*l'obiettivo è Flavio*" non è certamente di per sé denigratoria.

Sotto questo profilo, la memoria della Difesa dell'Indagato, depositata il 18.9.2014, nella parte in cui dà conto delle segnalazioni ricevute in ordine a fatti di interesse pubblico (attività politiche del Sindaco Tosi e della sua Amministrazione) permette di ricostruire le prime fasi della vicenda, ossia quali fossero le prime informazioni pervenute e le ragioni per le quali il cronista ha deciso di prendere contatti anche con persone vicine al Sindaco.

E' nell'ambito di questi contatti che Ranucci si incontra con Borsato, Sicchiero e Giacobbo, le cui versioni peraltro non appaiono tra loro pienamente sovrapponibili.

Secondo Sicchiero il 31.1.2014, in occasione del primo incontro, Ranucci era già stato informato dell'esistenza del video "hard" e chiedeva conferme della sua esistenza (sit. all. 3).

Borsato invece sembra collocare la conoscenza di questo fatto in capo al RANUCCI e allo stesso SICCHIERO in epoca anteriore (perché dice di aver ricevuto uno sms da Sicchiero che chiedeva di essere contattato urgentemente il 21.12.2013; v. all. 1 – sit. 25.3.14).

Secondo GIACOBBO Massimo (all. 2, sit. 31.3.2014), invece, è a febbraio inoltrato che BORSATO chiede a GIACOBBO di interpretare la parte di colui che possedeva due fantomatici filmati compromettenti per il Sindaco Tosi.

I verbali di sit e le trascrizioni delle registrazioni (che comunque non hanno una data certa) sono dati comunque univoci nel senso di provare come RANUCCI, messo a conoscenza dell'esistenza dei video (o del video), abbia cercato riscontri; in realtà la trascrizione dell'incontro 13.2.2014 prova come abbia cercato riscontri per lo più in ordine ad altri fatti (in tema di gestione di appalti, di eventuali rapporti con esponenti di famiglie appartenenti ad associazioni mafiose, di infiltrazioni mafiose nella città di Verona ecc.).

Ranucci ha fatto nomi, ha citato fatti già appresi o ricostruiti nell'evidente intento di apprendere conferme o smentite da parte dei suoi interlocutori.

Con specifico riferimento al video, in occasione dell'incontro 18.2.2014 Ranucci dice espressamente *"Il discorso è questo. Noi stiamo lavorando sul sistema Tosi. Per cui la parte che riguarderà questa roba qui è una parte, diciamo, il venti, trenta per cento dell'inchiesta. Però, perché mi interessa? Perché a me dei suoi gusti sessuali non mi interessa ovviamente. A me interessa il fatto che lui per questo invece è ricattato"*.

Non vi sono dunque fondati elementi per sostenere in giudizio l'accusa per diffamazione posto che tutto depone nel senso che le conversazioni siano avvenute nell'ambito della cennata attività di inchiesta, di verifica, di preparazione del pezzo televisivo (e dunque siano anch'esse scriminate ex art. 51 cp in quanto espressione di un diritto in concreto esercitato entro i limiti e secondo gli standard di diligenza esigibili in capo all'agente - tipo); non solo, le conversazioni appaiono non sorrette dal dolo del delitto de quo (dolo generico) ma dalla coscienza e volontà di cercare riscontri sicuri a informazioni di interesse pubblico (perché incidente sull'agire politico del Sindaco di Verona).

Entro questi medesimi ambiti viene citato anche il nome di GIORLO MARCO, figura che ricopriva carica pubblica e nei cui confronti non vengono utilizzate espressioni sconvenienti (inutilmente denigratorie e aggressive del patrimonio morale della persona).

Da ultimo, va citato anche il principio comunque di non offensività in concreto del contenuto delle conversazioni e delle frasi pronunciate da RANUCCI dal momento che sono state dirette a soggetti che erano già a conoscenza per primi dell'inesistenza del video hard.

Le frasi sul punto pronunciate dal giornalista erano dunque in radice inidonee a gettare discredito.

Va, conclusivamente, accolta la richiesta di archiviazione avanzata dal PM perché non sussistono elementi sufficienti per sostenere in giudizio l'accusa (art. 125 disp att cpp).

P.Q.M.

Visti gli artt. 409, 410 2° comma c.p.p.

dispone l'archiviazione del procedimento e ordina la restituzione degli atti al PM.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Padova, 8 ottobre 2014

Il Giudice per le Indagini Preliminari

Dr.ssa Margherita Brunello



Depositato in Cancelleria
Padova, 8-10-2014
Il Cancelliere
Alice Stefani